

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 947

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMICI, PALLESCI, PICANO, ESPOSTO, BASSANINI,
CARELLI, QUERCI, DE GREGORIO, GRASSUCCI, COCCO
MARIA, POLITANO, PROIETTI**

Presentata il 14 novembre 1979

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si propone è stata già avanzata nel corso della VI e della VII legislatura. Purtroppo però lo scioglimento anticipato del Parlamento ne ha impedito l'esame e la definitiva approvazione. Il provvedimento si rende urgente in quanto nel corso degli anni, le differenti interpretazioni degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, trasformò in perpetui e sottopose al regime di cui al Titolo IV, libro III del codice civile, i rapporti a migliorie esistenti nel basso Lazio in cui il colono aveva potuto vantare almeno trent'anni di detenzione del fondo. Con la sentenza n. 30 del 1966 la Corte costituzionale chiariva che la legge 25 febbraio 1963, n. 327, « non riguardava i rapporti a mi-

glioria perpetui, già esattamente individuati dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla dottrina, assimilati di regola all'enfiteusi ed assoggettati per quanto attiene all'affrancazione del canone alla disciplina dettata dalla legge 2 giugno 1925, n. 998.

Questo preciso concetto è evidenziato, del resto, dal fatto che mentre i rapporti precari a miglioria erano resi perpetui e assoggettati al regime enfiteutico ove ricorressero venti anni di possesso, quelli, invece, già perpetui non avevano bisogno di nuove discipline e si requisivano per usucapione con il decorso di soli venti anni di cui all'articolo 1158 del codice civile.

Nonostante ciò, nella pratica sono sorti dubbi, soprattutto nell'applicazione del-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'articolo 6 della legge stessa che prevede una speciale devoluzione a favore di coltivatori diretti. È stato sostenuto anche, in qualche pronuncia giudiziaria, che l'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, riferendosi ai rapporti a miglioria « comunque denominati e comunque costituiti », la devoluzione speciale prevista dall'articolo 6 potesse riferirsi anche ai rapporti già perpetui e a quelli di natura enfiteutica.

Dubbio assurdo perché la legge non poteva porre imposizioni 'deteriori (assoggettando a questa particolare onerosa devoluzione) alcuni tipi di enfiteusi o colonie perpetue laziali, mentre nessuna altra enfiteusi o rapporto perpetuo è sottoposto a tale disciplina, né la legge 25 febbraio 1963, n. 327, nel suo intento, poteva voler porre in situazione d'incertezza i vari tipi di rapporti perpetui consolidati nel tempo, le cui origini risalgono a tempi remoti e che già potevano usufruire delle disposizioni di vantaggio conferite dal codice civile e dalla stessa normativa sull'affrancazione delle prestazioni perpetue di cui al decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717, convertito in legge 11 giugno 1925, n. 998 (Cfr. in materia lo scritto di Tamburino G. sulla natura e differenza tra enfiteusi, colonie perpetue e feudali e colonie *ad meliorandum* in giurisprudenza completa della Cassazione 1948, pagina 61 e numerosi autori e giurisprudenza ivi citati).

La contraria interpretazione, nonostante la sua erroneità, ha creato situazione di preoccupazione delle popolazioni agrarie delle zone laziali ove è diffusa la colonia perpetua.

È pertanto necessario provvedere con una norma a fissare la giusta interpretazione dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, nel senso riferito dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

Essa eviterà anche che l'articolo 1 (in relazione alla devoluzione dell'articolo 6) possa essere dichiarato domani incostituzionale per la assurda e irrazionale disparità di trattamento tra rappor-

ti di identica natura, in quanto, come si è detto, né l'enfiteusi di cui al codice civile, né tantomeno le colonie o altre prestazioni (già regolate dai riferiti provvedimenti legislativi: decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717, convertito nella legge 11 giugno 1925, n. 998) sottostanno al particolare regime di devoluzione, limitato ai rapporti precari (e non reali) che si sono voluti, con la legge 25 febbraio 1963, n. 327, trasformare in enfiteutici ove concorressero 30 anni di possesso (mentre si diceva che ne occorrevano già prima 20 anni per l'usucapione di rapporti posseduti come reali).

Ma vi è un'altra norma il cui contenuto va precisato, chiarito e modificato anche indipendentemente dall'articolo 1, ed è l'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327: questa norma aveva carattere transitorio e compensativo.

Ai concessionari di rapporti precari trasformati in perpetui dall'articolo 1 che venivano espropriati dal loro maggior diritto si volle attribuire, quasi a titolo di compenso, ove il concedente sia coltivatore diretto, una speciale e facile devoluzione che gli faceva riavere il fondo, risolvendo il rapporto.

Certo questa devoluzione dell'articolo 6 crea una situazione di disegualianza tra anteriore enfiteusi e rapporti assoggettati a regime enfiteutico dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, ma è una disparità che può trovare una spiegazione come disciplina transitoria che si applichi una sola volta a chi nel 1963 si trovava nella situazione di coltivatore diretto. Invece dai nostri tribunali la disposizione è stata intesa come una specie di norma permanente che pone in perpetuo stato di inferiorità e di incertezza il colono che si era voluto beneficiare con la legge 25 febbraio 1963, n. 327. La situazione è ancora divenuta più confusa e più dubbia dopo che con la legge 22 luglio 1966, n. 607, all'articolo 9, fu soppressa nell'articolo 975 del codice civile la prevalenza di alcune cause di devoluzione all'affrancazione, rendendo in pratica sempre prevalente il diritto di affrancazione. Per lo meno da

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quel momento doveva ritenersi abrogato l'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, che all'ultimo comma prevede la prevalenza della devoluzione anche alla affrancazione: ciò ha fatto sorgere il dubbio che si fosse voluto confermare anche l'ultimo capoverso del detto articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, che fa prevalere la devoluzione all'affrancazione; in contrasto con altri dettati della legge 27 luglio 1966, n. 607.

Si sono così aggravati i problemi interpretativi e le situazioni di disugua-

glianza. Tra le tante incertezze appare oggi in ogni caso necessario ed indispensabile oltre che chiarire la portata dell'articolo 1, precisare il significato transitorio dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327. Ciò da un canto servirà a dare razionalità alla disciplina legislativa, che creando nuove enfiteusi non poteva sottoporli ad un regime autonomo dalle altre, mentre eviterà incresciose situazioni nelle campagne romane e laziali. A tal fine mirano le disposizioni qui allegate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile ai soli rapporti di colonia precaria comunque costituiti e denominati e non anche a quelli che erano già perpetui all'epoca di entrata in vigore della detta legge, in virtù di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.

ART. 2.

La devoluzione prevista dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, si intende concessa solo a favore dei concedenti coltivatori diretti e dai loro aventi causa a titolo universale che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge si trovino nella condizione prevista dalla stessa legge.

Tra la devoluzione su cui prevale l'affrancazione ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1966, n. 607, deve intendersi anche quella prevista dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327.

In ogni caso dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la facoltà di cui all'articolo 6 non potrà più essere esercitata per le colonie *ad meliorandum* di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, ovvero per quelli di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607.